


LE OPERAZIONI IVA CON L'ESTERO

Di G. Valcarenghi e S. Pellegrino



OPERAZIONI COMUNITARIE

REGIME TRANSITORIO (art. 402 direttiva e DL 331/93)



Art. 37 - Operazioni intracomunitarie

1] Fino a quando non entra in vigore il regime definitivo degli scambi con gli altri Stati membri della Comunità economica europea l'imposta sul valore aggiunto si applica anche alle operazioni intracomunitarie secondo le disposizioni di cui al presente titolo



Facciamo attenzione che è un regime che riguarda gli operatori e non i privati

I 27 PAESI MEMBRI DELLA UE

STATO MEMBRO	CODICE ISO	n. caratteri CODICE IVA
1 Austria	AT	9
2 Belgio	BE	9
3 Bulgaria	BG	9/10
4 Cipro	CY	9
5 Danimarca	DK	8
6 Estonia	EE	9
7 Finlandia	FI	8
8 Francia	FR	11
9 Germania	DE	9

I 27 PAESI MEMBRI DELLA UE


STATO MEMBRO	CODICE ISO	n. caratteri CODICE IVA
10 Gran Bretagna	GB	5/9/12
11 Grecia	EL	9
12 Irlanda	IE	8
13 Italia	IT	11
14 Lettonia	LV	9/11
15 Lituania	LT	9/12
16 Lussemburgo	LU	8
17 Malta	NL	12
18 Olanda	NL	12

I 27 PAESI MEMBRI DELLA UE

STATO MEMBRO	CODICE ISO	n. caratteri CODICE IVA
19 Polonia	PL	10
20 Portogallo	PT	9
21 Repubblica Ceca	CZ	8/9/10
22 Repubblica Slovacca	SK	9/10
23 Romania	RO	10
24 Slovenia	SI	8
25 Spagna	ES	9
26 Svezia	SE	12
27 Ungheria	HU	8

AUTORIZZAZIONE OPERAZIONI UE


Nuovo art. 35 co. 15 quater D.P.R. 633/1972
inserito da art. 27 co. 1 D.L. 78/2010



Ai fini del contrasto alle frodi sull'IVA intracomunitaria, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di inclusione delle partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (CE) del 7 ottobre 2003, n. 1798.

CONTRASTO ALLE FRODI FISCALI

Il 29 dicembre 2010,
con due provvedimenti attuativi (protocollo n. 188376 e n.188381),
l'Agenzia delle entrate ha emanato i necessari regolamenti attinenti:



- modalità di diniego o revoca dell'autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie ai sensi del comma 7-bis dell'art. 35 del D.P.R. 633/1972, come modificato dall'art. 27 del D.L. 78/2010 per l'adeguamento alla normativa europea in materia di operazioni intracomunitarie ai fini del contrasto delle frodi;
- criteri e modalità di inclusione delle partite IVA nell'archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie ai sensi del comma 15-quater dell'art. 35 del D.P.R. 633/1972 e dell'articolo 22 del Regolamento (UE) del 7 ottobre 2010, n. 904/2010.

LA SITUAZIONE ATTUALE

ESISTE UN PERIODO TRANSITORIO SINO AL 28.02.2011

ESISTONO TRE DIVERSE SITUAZIONI DA VERIFICARE

**PARTITE IVA
APERTE DAL
01.03.2011**

**PARTITE IVA
APERTE DAL
31.05.2010 AL
28.02.2011**

**PARTITE IVA
APERTE SINO AL
30.05.2010**


APERTURA P.IVA DA 1/3/2011

Tipo di contribuente	Adempimenti e conseguenze
Impresa residente	<p>Richiesta all'atto dell'attribuzione della partita IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunicano nel modello di inizio attività l'intenzione di svolgere operazioni comunitarie • si astengono dalla effettuazione di tali operazioni per 30 giorni • se non ricevono diniego, possono effettuare le operazioni dal 31° giorno <p>Richiesta in momento successivo all'attribuzione della partita IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunicano con apposita istanza l'intenzione di svolgere operazioni comunitarie • si astengono dalla effettuazione di tali operazioni per 30 giorni • se non ricevono diniego, possono effettuare le operazioni dal 31° giorno
Lavoratore autonomo residente	<p>Richiesta all'atto dell'attribuzione della partita IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunicano nel modello di inizio attività l'intenzione di svolgere operazioni comunitarie • si astengono dalla effettuazione di tali operazioni per 30 giorni • se non ricevono diniego, possono effettuare le operazioni dal 31° giorno <p>Richiesta in momento successivo all'attribuzione della partita IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunicano con apposita istanza l'intenzione di svolgere operazioni comunitarie • si astengono dalla effettuazione di tali operazioni per 30 giorni • se non ricevono diniego, possono effettuare le operazioni dal 31° giorno
Ente commerciale non soggetto di imposta	<p>Richiesta all'atto dell'attribuzione della partita IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunicano nel modello di inizio attività l'intenzione di svolgere operazioni comunitarie • si astengono dalla effettuazione di tali operazioni per 30 giorni • se non ricevono diniego, possono effettuare le operazioni dal 31° giorno <p>Richiesta in momento successivo all'attribuzione della partita IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunicano con apposita istanza l'intenzione di svolgere operazioni comunitarie • si astengono dalla effettuazione di tali operazioni per 30 giorni • se non ricevono diniego, possono effettuare le operazioni dal 31° giorno
Stabile organizzazione in Italia di soggetto estero	<p>Richiesta all'atto dell'attribuzione della partita IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunicano nel modello di inizio attività l'intenzione di svolgere operazioni comunitarie • si astengono dalla effettuazione di tali operazioni per 30 giorni • se non ricevono diniego, possono effettuare le operazioni dal 31° giorno <p>Richiesta in momento successivo all'attribuzione della partita IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunicano con apposita istanza l'intenzione di svolgere operazioni comunitarie • si astengono dalla effettuazione di tali operazioni per 30 giorni • se non ricevono diniego, possono effettuare le operazioni dal 31° giorno
Identificazione in Italia di soggetto comunitario	<p>Richiesta all'atto dell'attribuzione della partita IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunicano nel modello di inizio attività l'intenzione di svolgere operazioni comunitarie • si astengono dalla effettuazione di tali operazioni per 30 giorni • se non ricevono diniego, possono effettuare le operazioni dal 31° giorno <p>Richiesta in momento successivo all'attribuzione della partita IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunicano con apposita istanza l'intenzione di svolgere operazioni comunitarie • si astengono dalla effettuazione di tali operazioni per 30 giorni • se non ricevono diniego, possono effettuare le operazioni dal 31° giorno

SOGGETTI DI NUOVA COSTITUZIONE

I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono, ai sensi dell'articolo 35 del d.P.R. n. 633 del 1972, presentare la dichiarazione di inizio attività ai fini IVA direttamente all'Agenzia delle entrate ovvero al Registro delle imprese, mediante la Comunicazione Unica di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 7 del 31 gennaio 2007, se tenuti a tale adempimento.

Nella dichiarazione di inizio attività ai fini IVA deve essere espressa l'eventuale volontà di porre in essere operazioni di cui al titolo II del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331.



QUADRO I ALTRE INFORMAZIONI IN SEDE DI INIZIO ATTIVITÀ		INDIZIO O LOCALIZZAZIONE		TELEFONO		ALTEZZA	
Dati relativi all'immobile destinato all'esercizio dell'attività		Dati relativi all'attività esercente		numero		numero	
INDIZIO O LOCALIZZAZIONE		TELEFONO		ALTEZZA		INDIZIO O LOCALIZZAZIONE	
SITUAZIONE		SITUAZIONE		SITUAZIONE		SITUAZIONE	
TITOLI DI PROPRIETÀ		TITOLI DI PROPRIETÀ		TITOLI DI PROPRIETÀ		TITOLI DI PROPRIETÀ	
ESISTENZA REGISTRAZIONE CONTRARTE DI LOCAZIONE O DI COMODATO N. INTRINSECO		ESISTENZA REGISTRAZIONE DI LOCAZIONE O DI COMODATO N. INTRINSECO		ESISTENZA REGISTRAZIONE DI LOCAZIONE O DI COMODATO N. INTRINSECO		ESISTENZA REGISTRAZIONE DI LOCAZIONE O DI COMODATO N. INTRINSECO	
VOLONTÀ DI PORRE IN ESSERE OPERAZIONI DI CUI AL TITOLO II DEL DECRETO LEGGE 30 AGOSTO 1993, N. 331		VOLONTÀ DI PORRE IN ESSERE OPERAZIONI DI CUI AL TITOLO II DEL DECRETO LEGGE 30 AGOSTO 1993, N. 331		VOLONTÀ DI PORRE IN ESSERE OPERAZIONI DI CUI AL TITOLO II DEL DECRETO LEGGE 30 AGOSTO 1993, N. 331		VOLONTÀ DI PORRE IN ESSERE OPERAZIONI DI CUI AL TITOLO II DEL DECRETO LEGGE 30 AGOSTO 1993, N. 331	
TIPOLOGIA DELLA CLIENTELA		TIPOLOGIA DELLA CLIENTELA		TIPOLOGIA DELLA CLIENTELA		TIPOLOGIA DELLA CLIENTELA	
LUGO DI ESERCIZIO APERTO AL PUBBLICO		LUGO DI ESERCIZIO APERTO AL PUBBLICO		LUGO DI ESERCIZIO APERTO AL PUBBLICO		LUGO DI ESERCIZIO APERTO AL PUBBLICO	
MOTIVAZIONI INDICATE		MOTIVAZIONI INDICATE		MOTIVAZIONI INDICATE		MOTIVAZIONI INDICATE	
0 - SÌ		0 - SÌ		0 - SÌ		0 - SÌ	
1 - NO		1 - NO		1 - NO		1 - NO	
2 - SÌ		2 - SÌ		2 - SÌ		2 - SÌ	
3 - NO		3 - NO		3 - NO		3 - NO	
4 - SÌ		4 - SÌ		4 - SÌ		4 - SÌ	
5 - NO		5 - NO		5 - NO		5 - NO	
6 - SÌ		6 - SÌ		6 - SÌ		6 - SÌ	
7 - NO		7 - NO		7 - NO		7 - NO	
8 - SÌ		8 - SÌ		8 - SÌ		8 - SÌ	
9 - NO		9 - NO		9 - NO		9 - NO	
10 - SÌ		10 - SÌ		10 - SÌ		10 - SÌ	
11 - NO		11 - NO		11 - NO		11 - NO	
12 - SÌ		12 - SÌ		12 - SÌ		12 - SÌ	
13 - NO		13 - NO		13 - NO		13 - NO	
14 - SÌ		14 - SÌ		14 - SÌ		14 - SÌ	
15 - NO		15 - NO		15 - NO		15 - NO	
16 - SÌ		16 - SÌ		16 - SÌ		16 - SÌ	
17 - NO		17 - NO		17 - NO		17 - NO	
18 - SÌ		18 - SÌ		18 - SÌ		18 - SÌ	
19 - NO		19 - NO		19 - NO		19 - NO	
20 - SÌ		20 - SÌ		20 - SÌ		20 - SÌ	
21 - NO		21 - NO		21 - NO		21 - NO	
22 - SÌ		22 - SÌ		22 - SÌ		22 - SÌ	
23 - NO		23 - NO		23 - NO		23 - NO	
24 - SÌ		24 - SÌ		24 - SÌ		24 - SÌ	
25 - NO		25 - NO		25 - NO		25 - NO	
26 - SÌ		26 - SÌ		26 - SÌ		26 - SÌ	
27 - NO		27 - NO		27 - NO		27 - NO	
28 - SÌ		28 - SÌ		28 - SÌ		28 - SÌ	
29 - NO		29 - NO		29 - NO		29 - NO	
30 - SÌ		30 - SÌ		30 - SÌ		30 - SÌ	
31 - NO		31 - NO		31 - NO		31 - NO	
32 - SÌ		32 - SÌ		32 - SÌ		32 - SÌ	
33 - NO		33 - NO		33 - NO		33 - NO	
34 - SÌ		34 - SÌ		34 - SÌ		34 - SÌ	
35 - NO		35 - NO		35 - NO		35 - NO	
36 - SÌ		36 - SÌ		36 - SÌ		36 - SÌ	
37 - NO		37 - NO		37 - NO		37 - NO	
38 - SÌ		38 - SÌ		38 - SÌ		38 - SÌ	
39 - NO		39 - NO		39 - NO		39 - NO	
40 - SÌ		40 - SÌ		40 - SÌ		40 - SÌ	
41 - NO		41 - NO		41 - NO		41 - NO	
42 - SÌ		42 - SÌ		42 - SÌ		42 - SÌ	
43 - NO		43 - NO		43 - NO		43 - NO	
44 - SÌ		44 - SÌ		44 - SÌ		44 - SÌ	
45 - NO		45 - NO		45 - NO		45 - NO	
46 - SÌ		46 - SÌ		46 - SÌ		46 - SÌ	
47 - NO		47 - NO		47 - NO		47 - NO	
48 - SÌ		48 - SÌ		48 - SÌ		48 - SÌ	
49 - NO		49 - NO		49 - NO		49 - NO	
50 - SÌ		50 - SÌ		50 - SÌ		50 - SÌ	
51 - NO		51 - NO		51 - NO		51 - NO	
52 - SÌ		52 - SÌ		52 - SÌ		52 - SÌ	
53 - NO		53 - NO		53 - NO		53 - NO	
54 - SÌ		54 - SÌ		54 - SÌ		54 - SÌ	
55 - NO		55 - NO		55 - NO		55 - NO	
56 - SÌ		56 - SÌ		56 - SÌ		56 - SÌ	
57 - NO		57 - NO		57 - NO		57 - NO	
58 - SÌ		58 - SÌ		58 - SÌ		58 - SÌ	
59 - NO		59 - NO		59 - NO		59 - NO	
60 - SÌ		60 - SÌ		60 - SÌ		60 - SÌ	
61 - NO		61 - NO		61 - NO		61 - NO	
62 - SÌ		62 - SÌ		62 - SÌ		62 - SÌ	
63 - NO		63 - NO		63 - NO		63 - NO	
64 - SÌ		64 - SÌ		64 - SÌ		64 - SÌ	
65 - NO		65 - NO		65 - NO		65 - NO	
66 - SÌ		66 - SÌ		66 - SÌ		66 - SÌ	
67 - NO		67 - NO		67 - NO		67 - NO	
68 - SÌ		68 - SÌ		68 - SÌ		68 - SÌ	
69 - NO		69 - NO		69 - NO		69 - NO	
70 - SÌ		70 - SÌ		70 - SÌ		70 - SÌ	
71 - NO		71 - NO		71 - NO		71 - NO	
72 - SÌ		72 - SÌ		72 - SÌ		72 - SÌ	
73 - NO		73 - NO		73 - NO		73 - NO	
74 - SÌ		74 - SÌ		74 - SÌ		74 - SÌ	
75 - NO		75 - NO		75 - NO		75 - NO	
76 - SÌ		76 - SÌ		76 - SÌ		76 - SÌ	
77 - NO		77 - NO		77 - NO		77 - NO	
78 - SÌ		78 - SÌ		78 - SÌ		78 - SÌ	
79 - NO		79 - NO		79 - NO		79 - NO	
80 - SÌ		80 - SÌ		80 - SÌ		80 - SÌ	
81 - NO		81 - NO		81 - NO		81 - NO	
82 - SÌ		82 - SÌ		82 - SÌ		82 - SÌ	
83 - NO		83 - NO		83 - NO		83 - NO	
84 - SÌ		84 - SÌ		84 - SÌ		84 - SÌ	
85 - NO		85 - NO		85 - NO		85 - NO	
86 - SÌ		86 - SÌ		86 - SÌ		86 - SÌ	
87 - NO		87 - NO		87 - NO		87 - NO	
88 - SÌ		88 - SÌ		88 - SÌ		88 - SÌ	
89 - NO		89 - NO		89 - NO		89 - NO	
90 - SÌ		90 - SÌ		90 - SÌ		90 - SÌ	
91 - NO		91 - NO		91 - NO		91 - NO	
92 - SÌ		92 - SÌ		92 - SÌ		92 - SÌ	
93 - NO		93 - NO		93 - NO		93 - NO	
94 - SÌ		94 - SÌ		94 - SÌ		94 - SÌ	
95 - NO		95 - NO		95 - NO		95 - NO	
96 - SÌ		96 - SÌ		96 - SÌ		96 - SÌ	
97 - NO		97 - NO		97 - NO		97 - NO	
98 - SÌ		98 - SÌ		98 - SÌ		98 - SÌ	
99 - NO		99 - NO		99 - NO		99 - NO	
100 - SÌ		100 - SÌ		100 - SÌ		100 - SÌ	
101 - NO		101 - NO		101 - NO		101 - NO	
102 - SÌ		102 - SÌ		102 - SÌ		102 - SÌ	
103 - NO		103 - NO		103 - NO		103 - NO	
104 - SÌ		104 - SÌ		104 - SÌ		104 - SÌ	
105 - NO		105 - NO		105 - NO		105 - NO	
106 - SÌ		106 - SÌ		106 - SÌ		106 - SÌ	
107 - NO		107 - NO		107 - NO		107 - NO	
108 - SÌ		108 - SÌ		108 - SÌ		108 - SÌ	
109 - NO		109 - NO		109 - NO		109 - NO	
110 - SÌ		110 - SÌ		110 - SÌ		110 - SÌ	
111 - NO		111 - NO		111 - NO		111 - NO	
112 - SÌ		112 - SÌ		112 - SÌ		112 - SÌ	
113 - NO		113 - NO		113 - NO		113 - NO	
114 - SÌ		114 - SÌ		114 - SÌ		114 - SÌ	
115 - NO		115 - NO		115 - NO		115 - NO	
116 - SÌ		116 - SÌ		116 - SÌ		116 - SÌ	
117 - NO		117 - NO		117 - NO		117 - NO	
118 - SÌ		118 - SÌ		118 - SÌ		118 - SÌ	
119 - NO		119 - NO		119 - NO		119 - NO	
120 - SÌ		120 - SÌ		120 - SÌ		120 - SÌ	
121 - NO		121 - NO		121 - NO		121 - NO	
122 - SÌ		122 - SÌ		122 - SÌ		122 - SÌ	
123 - NO		123 - NO		123 - NO		123 - NO	
124 - SÌ		124 - SÌ		124 - SÌ		124 - SÌ	
125 - NO		125 - NO		125 - NO		125 - NO	
126 - SÌ		126 - SÌ		126 - SÌ		126 - SÌ	
127 - NO		127 - NO		127 - NO		127 - NO	
128 - SÌ		128 - SÌ		128 - SÌ		128 - SÌ	
129 - NO		129 - NO		129 - NO		129 - NO	
130 - SÌ		130 - SÌ		130 - SÌ		130 - SÌ	
131 - NO		131 - NO		131 - NO		131 - NO	
132 - SÌ		132 - SÌ		132 - SÌ		132 - SÌ	
133 - NO		133 - NO		133 - NO		133 - NO	
134 - SÌ		134 - SÌ		134 - SÌ		134 - SÌ	
135 - NO		135 - NO		135 - NO		135 - NO	
136 - SÌ		136 - SÌ		136 - SÌ		136 - SÌ	
137 - NO		137 - NO		137 - NO		137 - NO	
138 - SÌ		138 - SÌ		138 - SÌ		138 - SÌ	
139 - NO		139 - NO		139 - NO		139 - NO	
140 - SÌ		140 - SÌ		140 - SÌ		140 - SÌ	
141 - NO		141 - NO		141 - NO		141 - NO	
142 - SÌ		142 - SÌ		142 - SÌ		142 - SÌ	
143 - NO		143 - NO		143 - NO		143 - NO	
144 - SÌ		144 - SÌ		144 - SÌ		144 - SÌ	
145 - NO		145 - NO		145 - NO		145 - NO	
146 - SÌ		146 - SÌ		146 - SÌ		146 - SÌ	
147 - NO		147 - NO		147 - NO		147 - NO	
148 - SÌ		148 - SÌ		148 - SÌ		148 - SÌ	
149 - NO		149 - NO		149 - NO		149 - NO	
150 - SÌ		150 - SÌ		150 - SÌ		150 - SÌ	
151 - NO		151 - NO		151 - NO		151 - NO	
152 - SÌ		152 - SÌ		152 - SÌ		152 - SÌ	
153 - NO		153 - NO		153 - NO		153 - NO	
154 - SÌ		154 - SÌ		154 - SÌ		154 - SÌ	
155 - NO		155 - NO		155 - NO		155 - NO	
156 - SÌ		156 - SÌ		156 - SÌ		156 - SÌ	
157 - NO		157 - NO		157 - NO		157 - NO	
158 - SÌ		158 - SÌ		158 - SÌ		158 - SÌ	
159 - NO		159 - NO		159 - NO		159 - NO	
160 - SÌ		160 - SÌ		160 - SÌ		160 - SÌ	
161 - NO		161 - NO		161 - NO		161 - NO	
162 - SÌ		162 - SÌ		162 - SÌ		162 - SÌ	
163 - NO		163 - NO		163 - NO		163 - NO	
164 - SÌ		164 - SÌ		164 - SÌ		164 - SÌ	
165 - NO		165 - NO		165 - NO		165 - NO	
166 - SÌ		166 - SÌ		166 - SÌ		166 - SÌ	
167 - NO		167 - NO		167 - NO		167 - NO	
168 - SÌ		168 - SÌ		168 - SÌ		168 - SÌ	
169 - NO		169 - NO		169 - NO		169 - NO	
170 - SÌ		170 - SÌ		170 - SÌ		170 - SÌ	
171 - NO		171 - NO		171 - NO		171 - NO	
172 - SÌ		172 - SÌ		172 - SÌ		172 - SÌ	
173 - NO		173 - NO		173 - NO		173 - NO	
174 - SÌ		174 - SÌ		174 - SÌ		174 - SÌ	
175 - NO		175 - NO		175 - NO		175 - NO	
176 - SÌ							

APERTURA P. IVA DA 31/5/2010 A 28/2/2011

Tipo di contribuente	Adempimenti e conseguenze
Tutti i contribuenti	<p>Hanno manifestato l'intenzione all'apertura</p> <ul style="list-style-type: none">• sono già stati inclusi nell'archivio dei soggetti autorizzati, salvo il ricevimento di un provvedimento di diniego o di una successiva revoca• non devono fare nulla <p>Non hanno manifestato l'intenzione all'apertura</p> <ul style="list-style-type: none">• restano inclusi nell'archivio dei soggetti autorizzati sino al 28.02.2011;• successivamente, vengono cancellati, a meno che:<ul style="list-style-type: none">- non abbiano presentato, entro il 29.10.2011, apposita manifestazione di volontà;- pur senza presentare istanza, hanno posto in essere, nel 2° semestre 2010, operazioni intracomunitarie ed adempiuto alla presentazione dei modelli Intrastat• ovviamente, in caso di esclusione, si potrà presentare, anche successivamente, l'istanza, seguendo i normali procedimenti

APERTURA P.IVA ANTE 31/5/2010

Tipo di contribuente	Adempimenti e conseguenze
Tutti i contribuenti	<ul style="list-style-type: none">• restano inclusi nell'archivio dei soggetti autorizzati sino al 28.02.2011;• successivamente vengono cancellati, a meno che:<ul style="list-style-type: none">- abbiano presentato elenchi Intrastat per beni e servizi negli anni 2009 e 2010;- abbiano, in aggiunta, correttamente adempiuto agli obblighi dichiarativi IVA per il 2009;• ovviamente, in caso di esclusione, si potrà presentare, anche successivamente, l'istanza, seguendo i normali procedimenti



Roma, 26 gennaio 2011

Ufficio Stampa

COMUNICATO STAMPA

**Operazioni Iva intra-Ue, la domanda è d'obbligo ma non per tutti
Sì al ritiro per le richieste immotivate di iscrizione al Vies**

Roma, 27 gennaio 2011

COMUNICATO STAMPA

**Operazioni Iva intra-Ue
Precisioni sull'elenco Vies**



Verifica dell'elenco dei soggetti autorizzati a effettuare operazioni intracomunitarie

Questo servizio permette di consultare, in via preventiva, l'elenco delle partite Iva che, al **30 gennaio 2011**, risultano avere i requisiti per essere incluse nell'"Archivio dei soggetti autorizzati a effettuare operazioni intracomunitarie". L'Archivio dei soggetti autorizzati sarà consultabile a partire dalla fine di febbraio 2011.

Partita Iva:
02823440173

Inserisci nel campo "Codice di sicurezza" i caratteri che **vedi** o **che senti**.



 audio: scrivi nel campo "codice di sicurezza" i caratteri che stai per sentire

 altra immagine

altro audio

Codice di sicurezza: **c6ru**



Risultato della verifica

La verifica per la partita Iva 02823440173 ha prodotto il seguente risultato:

**PARTITA IVA CON I REQUISITI PER ESSERE INCLUSA NELL'ARCHIVIO
DEI SOGGETTI AUTORIZZATI A PORRE IN ESSERE OPERAZIONI
INTRACOMUNITARIE**



Caso di una azienda che non ha presentato l'istanza ma che ha presentato modelli
INTRASTAT nel solo anno 2010

INCLUSIONE NELL'ARCHIVIO INFORMATICO

La valutazione per l'inclusione nell'archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie sarà fondata su:

- 1) elementi di rischio relativi alla tipologia e alle modalità di svolgimento dell'attività operativa, finanziaria, gestionale, nonché ausiliaria da parte del soggetto richiedente l'autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie;
- 2) elementi di rischio relativi alla posizione fiscale del soggetto richiedente l'autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie; in particolare, omissioni e/o incongruenze nell'adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi;
- 3) elementi di rischio riconducibili al titolare della ditta individuale, al rappresentante legale, agli amministratori, ai soci del soggetto richiedente l'autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie;
- 4) elementi di rischio relativi a collegamenti con soggetti direttamente e/o indirettamente coinvolti in fenomeni evasivi.

INCLUSIONE NELL'ARCHIVIO INFORMATICO

Al trentunesimo giorno dalla manifestazione di volontà da parte del soggetto di porre in essere operazioni intracomunitarie, in mancanza di diniego, la posizione viene inserita nell'archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie, di cui al titolo II del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331. Il soggetto, pertanto, dalla stessa data, potrà constatare l'avvenuta inclusione della propria posizione nell'archivio, verificando nei sistemi di interrogazione telematica delle partite IVA comunitarie la validità del numero di identificazione IVA attribuitogli. Tramite apposita istanza, da presentarsi direttamente alla struttura dell'Agenzia competente per le attività di controllo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nei 30 giorni dalla iniziale manifestazione di volontà, il contribuente potrà richiedere la non inclusione nel suddetto archivio.

PROVVEDIMENTO DI DINIEGO

Entro **trenta giorni** dalla ricezione della dichiarazione di volontà a porre in essere operazioni intracomunitarie, l'Agenzia verifica che i dati forniti siano completi ed esatti ed effettua una valutazione preliminare degli stessi dati e del rischio.

In caso di esito negativo, la struttura dell'Agenzia competente per le attività di controllo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, entro i suddetti trenta giorni, emana **provvedimento di diniego** fondato sugli esiti della valutazione dei seguenti elementi:

- mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal D.P.R. 633/1972, che comportano la cessazione d'ufficio della partita IVA;
- mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal D.P.R. 633/1972 e dalla normativa collegata legittimanti l'inclusione nell'archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie;
- analisi del rischio della posizione del contribuente sulla base dei criteri individuati con apposito provvedimento previsto dal comma 15-*quater* dell'articolo 35 del D.P.R. 633/1972;

PROVVEDIMENTO DI DINIEGO

- verifica delle seguenti situazioni:

*soggetto identificato ai fini dell'IVA che abbia dichiarato di non esercitare più la propria attività economica, come definita all'articolo 9 della Direttiva 2006/112/CE, o per il quale l'Amministrazione finanziaria abbia ritenuto che non eserciti più l'attività economica;

*soggetto che abbia dichiarato dati falsi per un'identificazione IVA o non abbia comunicato eventuali cambiamenti dei propri dati tali che, se l'amministrazione tributaria ne fosse stata a conoscenza, avrebbe rifiutato l'identificazione ai fini IVA o avrebbe cessato d'ufficio la partita IVA;

- riscontro di gravi inadempimenti relativi agli obblighi dichiarativi IVA nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di presentazione della dichiarazione di volontà;

- precedente coinvolgimento in frodi fiscali del titolare della ditta individuale, del rappresentante legale, degli amministratori o dei soci del soggetto richiedente l'autorizzazione;

- altri elementi a disposizione dell'Amministrazione finanziaria rappresentativi di criticità e di rischio.

CONTROLLI NEI SUCCESSIVI SEI MESI

Nei confronti dei soggetti inclusi nell'archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie **sono effettuati controlli più approfonditi entro sei mesi** dalla ricezione della dichiarazione di volontà.

A seguito di questi controlli, l'eventuale esclusione dall'archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie è effettuata con **provvedimento di revoca** emesso dalla struttura dell'Agenzia competente per le attività di controllo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ed è subordinata ad una ulteriore valutazione della posizione del contribuente, fondata su:

- la verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal D.P.R. 633/1972, che comportano la cessazione d'ufficio della partita IVA;
- la verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal D.P.R. 633/1972 e dalla normativa collegata legittimanti l'inclusione nell'archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie;
- l'analisi del rischio della posizione del contribuente sulla base dei criteri individuati con apposito Provvedimento previsto dal comma 15-*quater* dell'articolo 35 del D.P.R. 633/1972;

CONTROLLI NEI SUCCESSIVI SEI MESI

- la verifica delle seguenti situazioni :

- a) soggetto identificato ai fini dell'IVA che abbia dichiarato di non esercitare più la propria attività economica, come definita all'articolo 9 della Direttiva 2006/112/CE, o per il quale l'Amministrazione finanziaria abbia ritenuto che non eserciti più l'attività economica;
- b) soggetto che abbia dichiarato dati falsi per un'identificazione IVA o non abbia comunicato eventuali cambiamenti dei propri dati tali che, se l'amministrazione tributaria ne fosse stata a conoscenza, avrebbe rifiutato l'identificazione ai fini IVA o avrebbe cessato d'ufficio la partita IVA;

CONTROLLI NEI SUCCESSIVI SEI MESI

- nonché sulla base dei seguenti elementi:

a) riscontro circa l'esattezza e la completezza dei dati forniti per la identificazione ai fini dell'IVA a norma dell'articolo 214 della Direttiva 2006/112, effettuato anche con riferimento ai criteri individuati con il Regolamento (UE) del 7 ottobre 2010, n. 904;

b) riscontro di gravi inadempimenti relativi agli obblighi dichiarativi IVA nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di presentazione della dichiarazione di volontà;

c) precedente coinvolgimento in frodi fiscali del titolare della ditta individuale, del rappresentante legale, degli amministratori o dei soci del soggetto richiedente l'autorizzazione;

d) altri elementi a disposizione dell'Amministrazione finanziaria rappresentativi di criticità e di rischio.

MANCATA AUTORIZZAZIONE

CONSEGUENZE DIVERSE PER ACQUISTI E CESSIONI



ACQUISTO – Applicazione Iva del fornitore

CESSIONE – Sanzione per mancato assoggettamento ad Iva o sanzione generica?

ACQUISTI UE: DEFINIZIONE

ARTICOLO 38, comma 1

L' imposta sul valore aggiunto si applica sugli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel territorio dello Stato nell' esercizio di imprese, arti e professioni o comunque da enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all' articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633 , soggetti passivi d' imposta nel territorio dello Stato.

ARTICOLO 38, comma 2

Costituiscono acquisti intracomunitari le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della proprietà di beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro dal cedente, nella qualità di soggetto passivo d'imposta, ovvero dall'acquirente o da terzi per loro conto.

ACQUISTI: OPERAZIONI ASSIMILATE

[3] **Costituiscono** inoltre acquisti intracomunitari:

a) *(lettera abrogata)*

b) la introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto di un soggetto passivo d' imposta di beni provenienti da altro Stato membro. La disposizione si applica anche nel caso di destinazione nel territorio dello Stato, per finalità rientranti nell' esercizio dell' impresa, di beni provenienti da altra impresa esercitata dallo stesso soggetto in altro Stato membro;

c) gli acquisti di cui al comma 2 da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all' articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633 , non soggetti passivi d' imposta;

d) l' introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto dei soggetti indicati nella lettera c) di beni dagli stessi in precedenza importati in altro Stato membro;

e) gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti da altro Stato membro, anche se il cedente non è soggetto d' imposta ed anche se non effettuati nell' esercizio di imprese, arti e professioni.

MEZZI DI TRASPORTO E VARIE

4] Agli effetti del comma 3, lettera e), costituiscono **mezzi di trasporto** le imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, gli aeromobili con peso totale al decollo superiore a 1.550 Kg, e i veicoli con motore di cilindrata superiore a 48 cc. o potenza superiore a 7,2 Kw, destinati al trasporto di persone o cose, esclusi le imbarcazioni destinate all' esercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e gli aeromobili di cui all' articolo 8-bis, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633 ; i mezzi di trasporto **non si considerano nuovi** alla duplice condizione che abbiano percorso oltre seimila chilometri e la cessione sia effettuata decorso il termine di sei mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti, ovvero, navigato per oltre cento ore, ovvero volato per oltre quaranta ore e la cessione sia effettuata decorso il termine di tre mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti

4-bis] Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, costituiscono **prodotti soggetti ad accisa** l'alcole, le bevande alcoliche, i tabacchi lavorati ed i prodotti energetici, esclusi il gas fornito dal sistema di distribuzione di gas naturale e l'energia elettrica, quali definiti dalle disposizioni comunitarie in vigore.

EFFETTUAZIONE DEGLI ACQUISTI

Art. 39 - Effettuazione dell'acquisto intracomunitario

[1] Gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati nel momento della **consegna** nel territorio dello Stato al cessionario o a terzi per suo conto ovvero, in caso di trasporto con mezzi del cessionario, nel momento di **arrivo nel luogo di destinazione** nel territorio stesso. Tuttavia se gli **effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente**, gli acquisti si considerano effettuati nel momento in cui si producono tali effetti e **comunque dopo un anno dalla consegna**. Parimenti nel caso di beni ricevuti in dipendenza di **contratti estimatori e simili**, l'acquisto di essi si considera effettuato all'atto della loro rivendita o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo operano a condizione che siano osservati gli adempimenti in cui all'articolo 50, comma 5.

[2] Se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1 è **ricevuta fattura** o è **pagato in tutto o in parte il corrispettivo** l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data di ricezione della fattura o a quella del pagamento

TERRITORIALITA': REGOLE

Art. 40 - Territorialità delle operazioni intracomunitarie

[1] Gli acquisti intracomunitari sono effettuati nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni, originari di altro Stato membro o ivi immessi in libera pratica ai sensi degli articoli 9 e 10 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, spediti o trasportati dal territorio di altro Stato membro nel territorio dello Stato.

[2] L'acquisto intracomunitario si considera effettuato nel territorio dello Stato quando l'acquirente è ivi soggetto d'imposta, salvo che sia comprovato che l'acquisto è stato assoggettato ad imposta in altro Stato membro di destinazione del bene. E' comunque effettuato senza pagamento dell'imposta l'acquisto intracomunitario di beni spediti o trasportati in altro Stato membro se i beni stessi risultano ivi oggetto di successiva cessione a soggetto d'imposta nel territorio di tale Stato o ad ente ivi assoggettato ad imposta per acquisti intracomunitari e se il cessionario risulta designato come debitore dell'imposta relativa.

TERRITORIALITA': DEROGHE

[3] In deroga all'articolo 7-bis del dpr 633/72, si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal cedente o per suo conto da altro Stato membro nei confronti di persone fisiche non soggetti d' imposta ovvero di cessionari che non hanno optato per l' applicazione dell' imposta sugli acquisti intracomunitari ai sensi dell' articolo 38, comma 6, ma con esclusione in tal caso delle cessioni di prodotti soggetti ad accisa. I beni ceduti, ma importati dal cedente in altro Stato membro, si considerano spediti o trasportati dal territorio di tale ultimo Stato .

[4] Le disposizioni del comma 3 non si applicano:

- a) alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e a quelle di beni da installare, montare o assemblare ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1, del dpr 633/72;
- b) alle cessioni di beni, diversi da quelli soggetti ad accisa, effettuate nel territorio dello Stato, fino ad un ammontare nel corso dell'anno solare non superiore a 35.000 euro e semprechè tale limite non sia stato superato nell'anno precedente. La disposizione non opera per le cessioni di cui al comma 3 effettuate da parte di soggetti passivi in altro Stato membro che hanno ivi optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato

ACQUISTI NON IMPONIBILI O ESENTI

Art. 42 - Acquisti non imponibili o esenti

[1] Sono non imponibili, non soggetti o esenti dall'imposta gli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione nel territorio dello Stato è non imponibile o a norma degli articoli 8, 8-bis, 9, del dpr 633/72, ovvero è esente dall'imposta a norma dell' articolo 10 dello stesso decreto .

[2] Per gli acquisti intracomunitari effettuati senza pagamento dell'imposta a norma delle disposizioni di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , non si applica la disposizione di cui alla lettera c) del primo comma dell' articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17

BASE IMPONIBILE E ALIQUOTA

Art. 43 - Base imponibile ed aliquota

- [1] Per gli acquisti intracomunitari di beni la base imponibile è determinata secondo le disposizioni di cui agli articoli 13, escluso il comma 4, 14 e 15 del dpr 633/72. Per i beni soggetti ad accisa concorre a formare la base imponibile anche l'ammontare di detta imposta, se assoluta o esigibile in dipendenza dell'acquisto.
- [2] La base imponibile, nell'ipotesi di cui all'articolo 40, comma 2, primo periodo, è ridotta dell'ammontare assoggettato ad imposta nello Stato membro di destinazione del bene.
- [3] Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi, le spese e gli oneri di cui all'articolo 13 del dpr 633/72, in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno, se indicato nella fattura, di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione, della data della fattura.
- [4] Per le introduzioni di cui all'articolo 38, comma 3, lettera b), e per gli invii di cui all'articolo 41, comma 2, lettera c), la base imponibile è costituita dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni.
- [5] Per gli acquisti intracomunitari di beni si applica l'aliquota relativa ai beni, secondo le disposizioni di cui all' articolo 16 del dpr 633/72.

REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI

ARTICOLO 46, comma 1

1. La fattura relativa all'acquisto intracomunitario deve essere numerata e integrata dal cessionario con l'indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione, espressi in valuta estera, nonché dell'ammontare dell'imposta, calcolata secondo l'aliquota dei beni. Se trattasi di acquisto intracomunitario senza pagamento dell'imposta o non imponibile o esente, in luogo dell'ammontare dell'imposta nella fattura deve essere indicato il titolo unitamente alla relativa norma.



Stiamo applicando un obbligo di legge, quindi non possiamo applicare termini elastici

OBBLIGHI E FACOLTA'

ARTICOLO 45 - facoltà di detrazione (subordinata alla registrazione)

1] E' ammessa in detrazione, a norma degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633 , e con le limitazioni ivi stabilite, l'imposta dovuta per gli acquisti intracomunitari di beni effettuati nell' esercizio di impresa, arti e professioni.

ARTICOLO 46, comma 5 – Obbligo di autofattura denuncia

[5] Il cessionario di un acquisto intracomunitario di cui all' articolo 38 , commi 2 e 3, lettere b) e c), che non ha ricevuto la relativa fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve emettere entro il mese seguente, in unico esemplare, la fattura di cui al comma 1 con l'indicazione anche del numero di identificazione, attribuito agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cedente dallo Stato membro di appartenenza; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il quindicesimo giorno successivo alla registrazione della fattura originaria.

CESSIONI UE: riferimenti normativi

ARTICOLO 41, COMMA 1

Costituiscono cessioni non imponibili:

- a) le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall' acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni ed altre organizzazioni indicate nell' articolo 4, quarto comma, del dpr 633/72, non soggetti passivi d' imposta;
i beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni. (OMISSIS)
- b) Omissis
- c) Le cessioni, con spedizione o trasporto dal territorio dello Stato, nel territorio di altro Stato membro di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati da parte del fornitore o per suo conto

Esistono poi assimilazioni (comma 2) ed esclusioni (comma 3)

CESSIONI UE: riferimenti normativi

ARTICOLO 46, comma 2

Per le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 deve essere emessa fattura numerata a norma dell'articolo 21 del DPR 633 con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che trattasi di operazione non imponibile, con la specificazione della relativa norma.

- La fattura deve inoltre contenere l'indicazione del numero di identificazione attribuito, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cessionario o committente dallo Stato membro di appartenenza;
- in caso di consegna del bene al cessionario di questi in diverso Stato membro, dalla fattura deve risultare specifico riferimento.

CESSIONI UE: riferimenti normativi


- [2] La fattura emessa per la cessione di beni, spediti o trasportati da uno Stato membro in altro Stato membro, acquistati senza pagamento dell'imposta a norma dell'articolo 40, comma 2, secondo periodo, deve contenere il numero di identificazione attribuito al cessionario dallo Stato membro di destinazione dei beni e la designazione dello stesso quale debitore dell'imposta.
- [3] La fattura di cui al comma 2, se trattasi di beni spediti o trasportati dal soggetto passivo o per suo conto, ai sensi dell' articolo 41, comma 2, lettera c) , nel territorio di altro Stato membro, deve recare anche l'indicazione del numero di identificazione allo stesso attribuito da tale Stato; se trattasi di cessioni di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di cui all' articolo 41, comma 1, lettera b) , non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2.
- [4] Se la cessione riguarda mezzi di trasporto nuovi di cui all' articolo 38, comma 4, nella fattura devono essere indicati anche i dati di identificazione degli stessi; se la cessione non è effettuata nell'esercizio di imprese, arti e professioni tiene luogo della fattura l'atto relativo alla cessione o altra documentazione equipollente.

REGISTRAZIONE FATTURE UE

Le fatture relative alle operazioni intracomunitarie di cui all'articolo 46, comma 2, devono essere annotate distintamente nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione e con riferimento alla data della loro emissione

OPERAZIONI TRIANGOLARI

Le triangolari nazionali



Le triangolari nazionali

Primo rapporto



Il fornitore (ITA 1) effettua un'operazione interna, per la quale emette fattura non imponibile ex art. 58, primo comma, D.L. n. 331/1993.
Non deve annotare l'operazione nel modello Intrastat.


[1] Non sono imponibili, anche agli effetti del secondo comma dell' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , le cessioni di beni, anche tramite commissionari, effettuate nei confronti di cessionari o commissionari di questi se i beni sono trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. La disposizione si applica anche se i beni sono stati sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni

Secondo rapporto



Il cessionario/promotore (ITA 2) effettua una cessione intracomunitaria nei confronti dell'acquirente comunitario ed emette fattura non imponibile ex art. 41, primo comma, D.L. n. 331/1993.

Deve annotare l'operazione nel modello Intrastat delle cessioni, parte fiscale e statistica (se soggetto obbligato).



FALSA TRIANGOLARE



FATTURA SENZA IVA

ITALIANO FA INTEGRAZIONE
DOPPIA REGISTRAZIONE
INTRASTATI ACQUISTI

FATTURA
CON IVA


MERCE





FATTURA

FATTURA CON IVA ITALIANA



FATTURA

FATTURA SENZA IVA FRANCESE
AUTOFATTURA 17, C.3
DOPPIA REGISTRAZIONE




MERCE



TRIANGOLARI COMUNITARIE

Le triangolari comunitarie

Triangolare con soggetto italiano promotore



L'acquisto intracomunitario si considera effettuato nel territorio dello Stato quando l'acquirente è ivi soggetto d'imposta, salvo che sia comprovato che l'acquisto è stato assoggettato ad imposta in altro Stato membro di destinazione del bene. E' comunque effettuato senza pagamento dell'imposta l'acquisto intracomunitario di beni spediti o trasportati in altro Stato membro se i beni stessi risultano ivi oggetto di successiva cessione a soggetto d'imposta nel territorio di tale Stato o ad ente ivi assoggettato ad imposta per acquisti intracomunitari e se il cessionario risulta designato come debitore dell'imposta relativa.



FATTURA SENZA IVA


ITALIANO
INTEGRA LA FATTURA SENZA
IVA, indicando art. 40, comma 2

FATTURA
SENZA IVA
Art. 41, c. 1, a)

Designa il francese come
debitore di imposta





MERCE



Le triangolari comunitarie

Triangolare con soggetto italiano fornitore






FATTURA

FATTURA ART. 41 C.1
INTRASTAT CESSIONI
SI' PLAFOND
DIMOSTRAZIONE INVIO



FATTURA
SENZA IVA


Designa olandese come debitore di
imposta



MERCE

Le triangolari comunitarie

Triangolare con soggetto italiano acquirente finale



FATTURA



FATTURA ART. 41 C.1
INTRASTAT CESSIONI

Designa italiano come debitore di
imposta

ACQUISTO INTRACOMUNITARIO
INTEGRAZIONE FATTURA (FRA)
SI' INTRASTAT



MERCE



FATTURA
SENZA IVA




LA POSIZIONE DELL'ITALIANO

ARTICOLO 38, comma 7

L' imposta non è dovuta per l' acquisto intracomunitario nel territorio dello Stato, da parte di soggetto passivo d' imposta in altro Stato membro, di beni dallo stesso acquistati in altro Stato membro e spediti o trasportati nel territorio dello Stato a propri cessionari, soggetti passivi d' imposta o enti di cui all' articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633 , assoggettati all' imposta per gli acquisti intracomunitari effettuati, designati per il pagamento dell' imposta relativa alla cessione.


Le triangolari improprie

Triangolare con destinatario soggetto extracomunitario e operatore italiano fornitore dei beni



Le triangolari improprie

Triangolare con destinatario soggetto extracomunitario e operatore italiano promotore dell'operazione





FATTURA

ESPORTAZIONE
NO INTRASTAT

FATTURA
SENZA IVA

FATTURA OLANDESE A LIBRO G.
FATTURA A SUI ARTICOLO 7
NO INTRASTAT





MERCE



Le triangolari improprie

Triangolare in importazione con fornitore extracomunitario e operatore italiano destinatario dei beni





FATTURA

SDOGANAMENTO IN ITALIA
FATTURA EXTRATERRITORIALE




FATTURA
SENZA IVA

BOLLETTA DOGANALE




MERCE





FATTURA

FATTURA CON IVA
NO INTRASTAT



FATTURA



MERCE





FATTURA
SENZA IVA



FATTURA


FATTURA CON IVA OLANDESE

AUTOFATTURA 17. C.3
NO INTRASTAT



MERCE





FATTURA

SDOGANAMENTO IN GERMANIA
FATTURA EXTRATERRITORIALE



FATTURA ARTICOLO 7
NO INSTRASTAT


FATTURA
SENZA IVA



MERCE



Il caso di una "quadrangolare"



ESPORTAZIONI

CESSIONI ESEGUITE MEDIANTE TRASPORTO O
SPEDIZIONE DI BENI FUORI DAL TERRITORIO UE.

SONO ASSIMILATE LE OPERAZIONI CON CITTÀ' DEL
VATICANO, SAN MARINO (art. 71) E TRATTATI
INTERNAZIONALI (art. 72)

REQUISITI:

- Trasferimento della proprietà o altro diritto
- Invio del bene fuori dal territorio comunitario

LE NORME DI RIFERIMENTO

ART. 8

CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE

ART. 8-BIS

OPERAZIONI ASSIMILATE ALLE CESSIONI
ALL'ESPORTAZIONE

ART. 9

SERVIZI INTERNAZIONALI O CONNESSI AGLI SCAMBI
INTERNAZIONALI

ART. 8 – lettera a)

a) le cessioni eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni fuori del territorio della Comunità economica europea, a cura o a nome dei cedenti, anche per incarico dei propri cessionari.

I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni.


La esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall'Ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento emessa a norma dell'art. 2 del D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627 , o, se questa non è prescritta, sul documento di cui all'articolo 21, quarto comma, secondo periodo .

Nel caso in cui avvenga tramite servizio postale l'esportazione deve risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ;

Esportazione diretta



Esportazione triangolare



Cautele su triangolari


PERDO LA NON IMPONIBILITA' QUANDO:

1. B effettua il trasporto con mezzi propri
2. B stipula direttamente il contratto di trasporto
3. B affida a terzi l'incarico del trasporto

NON INFLUISCE SULLA NON IMPONIBILITA':

1. Il fatto che B paghi il trasporto, a condizione che l'incarico sia stato conferito da A

BENI ALL'ESTERO PER LAVORAZIONI



ESPORTAZIONE INDIRETTA

Esportazioni indirette



I beni vengono consegnati dal cedente nazionale al cessionario extra comunitario, il quale provvede a curarne il trasporto o la spedizione fuori dal territorio comunitario o direttamente in proprio o conferendo l'incarico a terzi

Requisiti oggettivi necessari



- I beni devono essere esportati nello stato originario, in quanto non è espressamente previsto, a differenza della lettera a), che gli stessi possano essere sottoposti a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni (C.M. n. 26/1979).
- I beni devono essere esportati entro il termine di 90 giorni dalla loro consegna al cessionario; se la data di consegna non risulta da un apposito documento, il termine decorre dalla data della fattura (C.M. n. 26/1979).

ESPORTAZIONE ASSIMILATA

Esportazioni assimilate



Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui alla lettera c) possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta alle seguenti condizioni:

- il cessionario ha la qualifica soggettiva di “*esportatore abituale*” ed effettua gli acquisti nei limiti del plafond disponibile;
- il soggetto acquirente che intende fruire del beneficio della non imponibilità deve manifestare espressamente tale intenzione, sotto la sua responsabilità, con apposita dichiarazione scritta (cosiddetta “*lettera di intenti*”).

IL CONCETTO DI PLAFOND

Esportatori abituali e plafond



Plafond unico

Il plafond degli esportatori abituali è unico, diverse sono solo le modalità del suo utilizzo, distinguendosi fra “plafond fisso” relativo alle esportazioni dell’anno solare precedente e “plafond mobile” relativo alle operazioni dei dodici mesi precedenti

LE IMPORTAZIONI

Importazioni



Le importazioni comportano l'emissione del documento doganale d'importazione, recante l'indicazione dei dazi e dell'IVA (se dovuta).

L'IVA deve essere calcolata ed indicata nel documento doganale utilizzando il "cambio doganale".

Il documento doganale d'importazione è l'unico rilevante ai fini IVA.

Solo tale documento deve essere annotato nel registro IVA degli acquisti, mentre la fattura esera, emessa dal soggetto extracomunitario, viene registrata esclusivamente in contabilità generale